

**Gesti anticostituzionali e anacronismi legislativi:
il divieto del c.d. saluto romano**

(Nota a Corte di Cassazione, sez. I pen., sent. 12 settembre 2014, n. 37577)

di Floriana Lisena - Dottore di ricerca presso l'Università degli studi di Palermo; magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma

SOMMARIO: 1. *Il c.d. saluto romano: dalle origini fino al divieto in epoca repubblicana.* 2. *Presunta incostituzionalità per violazione della libertà di manifestazione del pensiero.* 3. *Presunta incostituzionalità per violazione del principio di offensività.* 4. *Presunta incostituzionalità per anacronismo legislativo.* 5. *Conclusioni.*

1. Il c.d. saluto romano: dalle origini fino al divieto in epoca repubblicana

Con una recente sentenza, che non ha mancato di suscitare contrastanti dichiarazioni politiche e differenti prese di posizione nella comunità civile, la Corte di cassazione si è pronunciata, confermandola, sulla rilevanza penale del c.d. saluto romano.

Il caso giunto dinanzi alla Suprema Corte prendeva le mosse da un episodio accaduto a Bolzano il 10 febbraio 2009: durante un incontro pubblico, organizzato dall'associazione Casapound in ricordo dei martiri delle Foibe, due ragazzi urlano in coro "presente" e salutano a braccio teso, gesto che è valso loro una condanna in primo grado, confermata in appello, per aver compiuto manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ai sensi dell'art. 5 della legge del 30 giugno 1952, n. 645.

Prima di comprendere le ragioni per cui il gesto in questione ha assunto connotati penalistici ed in che limiti, ci sia consentito accennare alle sue origini, che si confondono tra tradizioni militari romane ed evocazioni cinematografiche: invero, seppur gli storici non concordano sull'esistenza in epoca romana di una tale forma di saluto, in alcune fonti c'è traccia di una *salutatio more militari* nella forma del braccio destro teso e palmo della mano aperto, utilizzata nelle cerimonie ufficiali, in particolare dai legionari nei confronti dei superiori in grado gerarchico; gestualità di scena che piacque al D'Annunzio a tal punto da inserirla nel 1914 in "Cabiria", film-kolossal in costumi romani. E fu probabilmente la scelta del "poeta-vate" di immortalarlo sullo schermo, così

elevandolo a simbolo di fierezza e solennità romana, a fare da ponte per il transito di tale gesto dalle fonti degli storiografi romani al partito fascista.

Da quel momento, il saluto romano divenne, durante il regime, elemento rituale e obbligatorio¹ e seguì inevitabilmente la sorte del partito che lo aveva adottato quando l'Assemblea costituente ha dovuto regolare i conti con il passato.

Fu così che, mentre nella Costituzione repubblicana è stata inserita la XII disposizione transitoria e finale, secondo cui «È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista», qualche anno più tardi la stessa Assemblea costituente, nell'esercizio delle funzioni legislative ordinarie, ha approvato, in attuazione di tale disposizione, la legge 20 giugno 1952, n. 645 (cd. legge Scelba), il cui art. 5, rubricato «Manifestazioni fasciste», recita: «Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 516».

Per vero, la disposizione è stata caratterizzata da un susseguirsi di modifiche legislative che ne hanno accresciuto il disvalore penale: difatti, la legge Scelba aveva introdotto una fattispecie contravvenzionale (con pena dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquantamila), mentre il legislatore successivo, con l'art. 11 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ha trasformato la figura criminosa in delitto (con pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire) e la misura della multa risulta raddoppiata in virtù dell'art. 113, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nessun dubbio che tra le «manifestazioni usuali del disciolto partito fascista» punite dal citato art. 5 rientri anche il saluto romano. Invero, concordemente si ritiene che «il 'saluto romano' costituisce una manifestazione esteriore, che rimanda, per comune nozione storica, all'ideologia fascista, e quindi ad una ideologia politica 'sicuramente non portatrice dei valori paritari e di non violenza, ma, al contrario, fortemente discriminante ed intollerante', ad un regime totalitario che ha emanato, tra l'altro, leggi di discriminazione dei cittadini per motivi razziali»².

Proprio in applicazione dell'art. 5 della legge Scelba, la Corte di Cassazione ha confermato, nella sentenza in commento, la condanna degli imputati, responsabili di aver compiuto pubblicamente il saluto romano, non senza aver prima superato i dubbi di costituzionalità avanzati dalla difesa in relazione alla norma incriminatrice in questione.

2. Presunta incostituzionalità per violazione della libertà di manifestazione del pensiero

La difesa, riproponendo questioni già avanzate in sede di appello, dubitava della legittimità costituzionale della norma incriminatrice per denunciato contrasto con gli artt. 21, 3 e 117 della

¹ Con disposizione del governo del 27 novembre 1925, fu introdotto l'obbligo del saluto romano in tutte le amministrazioni civili del regno nei rapporti tra inferiori e superiori.

² In tal senso, *ex multis*, Cass. pen., Sez. I, 17 giugno 2009, n. 25184.

Costituzione, con argomentazioni che, riassuntivamente, facevano leva «sulla natura di «reato di opinione» della previsione incriminatrice, sull'assenza di lesività in concreto della condotta, sulla necessità di adeguamento della previsione di legge al mutato clima politico e istituzionale, sull'obbligo di adeguamento alla normativa sovranazionale in tema di libera manifestazione delle opinioni».

Partendo dai rapporti con l'art. 21 Cost., si riteneva, in particolare, che alla condotta degli imputati non potesse essere attribuita alcuna idoneità lesiva, essendo la stessa consistita in meri atti espressivi della libertà di pensiero e di opinione.

Al riguardo, sia la Corte d'appello che la Corte di Cassazione ritengono non fondato il dubbio di costituzionalità, limitandosi a richiamare sul punto le diverse pronunzie della Corte costituzionale che hanno dichiarato l'infondatezza di analoghe questioni, data la necessità di interpretare la norma come diretta conseguenza della XII disp. trans. fin. Cost.

Ed invero, i giudici costituzionali si sono occupati della questione in numerose decisioni – in particolare tra il 1957 e il 1985³ – nella quali hanno aderito, per così dire, ad una visione di c.d. democrazia protetta, giustificando le incriminazioni contenute nella legge Scelba in ragione della tutela del valore superiore dell'ordine democratico.

Tale presa di posizione è stata in un certo qual modo suggerita dagli stessi costituenti, nel momento in cui hanno deciso di inserire espressamente nella Carta fondamentale il divieto di riorganizzazione del partito fascista, dimostrando di voler escludere dal circuito democratico e dalla libera competizione politica chi aveva già evidentemente dimostrato di essere nemico dei valori fondanti il nuovo ordinamento⁴. Ne conseguiva che, posta tale premessa in Costituzione, il legislatore ordinario ben potesse (o dovesse)⁵ costruire una rete più fitta di corollari di "protezione", tra cui le norme di attuazione previste nella legge Scelba.

E difatti, i giudici costituzionali si soffermano sulla *ratio* della disciplina di attuazione della XII disp. trans., osservando: «Riconosciuta, in quel particolare momento storico, la necessità di impedire, nell'interesse del regime democratico che si andava ricostituendo, che si riorganizzasse in qualsiasi forma il partito fascista, era evidente che la tutela di una siffatta esigenza non potesse limitarsi a considerare soltanto gli atti finali e conclusivi della riorganizzazione, del tutto avulsi da

³ Cfr., in particolare, Corte cost. sentt. 26 gennaio 1957, n. 1; 6 dicembre 1958, n. 74; 19 gennaio 1972, n. 4; 27 febbraio 1973, n. 15.

⁴ La dottrina sottolinea il carattere eccezionale o di rottura di tale divieto rispetto ai principi di libertà cui è improntata la Costituzione repubblicana: v., in tal senso, MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, IX^a ed., Padova, 1976, 1238; BARILE-DE SIERVO, *Sanzioni contro il fascismo ed il neo-fascismo*, in *Noviss. Dig. It.*, XVI, Torino, 1969, 561, i quali, peraltro, la ritengono piena conseguenza dei principi del nuovo stato democratico italiano e giustificano il differente trattamento riservato al partito fascista sulla base di una «presunzione assoluta di infedeltà allo Stato».

⁵ Per vero, la Corte costituzionale, nella sent. 12 novembre 1974, n. 254, ha precisato che la XII disposizione trans. fin. Cost. «ha conferito in modo tassativo al legislatore non solo la potestà-dovere di fissare sanzioni penali in casi di violazione del divieto costituzionale di ricostituzione del disciolto partito fascista, ma anche di ricercare il modo e le forme più idonee e più incisive per la realizzazione della pretesa punitiva, pur nella salvaguardia dei diritti fondamentali che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini, al fine di combattere il più efficacemente e sollecitamente possibile quel pericolo che la citata disposizione, in accordo con l'ispirazione antifascista della nostra Costituzione, ha inteso direttamente e imperativamente prevenire».

ogni loro antecedente causale; ma dovesse necessariamente riferirsi ad ogni comportamento che, pur non rivestendo i caratteri di un vero e proprio atto di riorganizzazione, fosse tuttavia tale da contenere in sé sufficiente idoneità a produrre gli atti stessi. Non è infatti concepibile che, mirando al fine di impedire la riorganizzazione, il legislatore costituente intendesse consentire atti che costituissero un apprezzabile pericolo del prodursi di un tale evento»⁶.

Certo, la Corte costituzionale si è mostrata fin da subito ben consapevole che una siffatta disciplina potesse sembrare in contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., laddove prevede la repressione di mere esternazioni del pensiero fascista, persino di carattere gestuale come, per l'appunto, il saluto romano.

In linea generale, si è ritenuto icasticamente che «non può sostenersi la illegittimità costituzionale di una norma legislativa che attui il disposto della XII disposizione transitoria, la quale, in vista della realizzazione di un ben determinato scopo, pone dei limiti all'esercizio dei diritti di libertà»⁷.

Con particolare riguardo alla incriminazione delle “manifestazioni fasciste”, poi, la giurisprudenza ha individuato una serie di limiti all'applicazione della sanzione penale, volti a superare i dubbi di costituzionalità non solo con riferimento all'art. 21 Cost., ma anche in relazione alla necessaria offensività che deve caratterizzare le condotte punibili ai sensi dell'art. 25, comma 2, Cost.

3. Presunta incostituzionalità per violazione del principio di offensività

All'obiezione per cui il gesto di cui si discute sarebbe espressione di mere tendenze comportamentali o ideologiche, come tale non idoneo a recare offesa né a creare pericolo per alcun bene giuridico e, quindi, non sanzionabile penalmente in un ordinamento come il nostro improntato ad un diritto penale del “fatto” e non dell’“autore”⁸, la giurisprudenza ha opposto una

⁶ Corte cost., sent. 6 dicembre 1958, n. 74.

⁷ Corte cost., 27 febbraio 1973, n. 15. In dottrina, sulla questione, cfr. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, Pt. spec., 2^a ed., Padova, 1992, 372. Si vedano anche le osservazioni di VINCIGUERRA, *Fascismo (sanzioni)*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, 921, che si spinge a sostenere che la XII disp. «deroga a qualunque norma costituzionale che prevede diritti il cui esercizio possa favorire la riorganizzazione del partito fascista, compreso l'art. 21 Cost., di guisa che è costituzionalmente legittima qualsiasi norma legislativa ordinaria, diretta ad attuare il contenuto della XII disp. trans., che deroghi alla ... norma costituzionale già derogata dalla stessa XII disp. trans.». *Contra* BELLOMIA, in *Giur. cost.*, 1973, 1673 ss., che considera l'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale ingiustificabile perché tendente a “salvare”, mediante una loro riconduzione nell'ambito della XII disp., norme che sarebbero incostituzionali per lesione del principio sancito dall'art. 21 Cost.

⁸ Non è questa la sede per ripercorrere il dibattito in merito alla legittimità dei c.d. reati di opinione, di cui si è occupata da tempo la dottrina: si veda, per tutti, FIORE, *I reati di opinione*, Padova, Cedam, 1972. Per quanto riguarda il principio di offensività, esso si è affermato a seguito dell'interpretazione fornita dalla dottrina e dalla giurisprudenza più illuminate in relazione all'art. 25, comma 2, Cost. nella parte in cui subordina la sanzione penale alla commissione di un “fatto”, sicché è necessario che il legislatore punisca condotte materiali ed offensive e non la mera *cogitatio*. In altri termini, la punibilità presupporrebbe che sia stata arrecata un'offesa ad un bene giuridico, o nella forma della lesione o almeno in quella dell'esposizione a pericolo. In tal senso, detto principio costituisce un vincolo sia per il legislatore che

interpretazione restrittiva dell'art. 5 l. n. 645/1952. In particolare, si sono valorizzati due profili, ai fini della configurabilità del reato: il requisito della pericolosità e la "pubblicità" del gesto.

Sotto il primo aspetto, si è ritenuto che tale norma «intende vietare e punire unicamente quelle manifestazioni che, in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e ambiente in cui si svolgono e per le loro obiettive caratteristiche, siano comunque idonee a far sorgere la situazione di pericolo di ricostituzione del partito»⁹.

Si tratta, quindi – come si legge nella sentenza in commento – di un «reato di pericolo correlato al fatto che le manifestazioni usuali, evocative del disciolto partito fascista, vengono in rilievo in quanto realizzate durante pubbliche riunioni e pertanto possiedono idoneità lesiva per la tenuta dell'ordinamento democratico e dei valori allo stesso sottesi». La necessità di tutelare tali beni di rango costituzionale rende legittima questa evidente anticipazione della tutela penale, consistente nella punizione di manifestazioni, espressioni, gesti, comportamenti considerati «possibili e concreti antecedenti causali di ciò che resta costituzionalmente inibito, ossia la riorganizzazione del disciolto partito fascista, e ciò in relazione alle modalità di realizzazione delle stesse, posto che ... il fatto deve trovare nel momento e nell'ambiente in cui è compiuto circostanze tali da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste».

Alla pericolosità della condotta è strettamente legato il secondo aspetto suindicato, quello della "pubblicità" del comportamento, proprio perché «non è la manifestazione esteriore in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di "pubblicità" tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione». In altri termini, la circostanza che le espressioni di adesione al disciolto partito fascista avvengano in pubblico, alla presenza di più persone, rende concreto, effettivo il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste.

In tale ottica, qualunque comportamento, anche un semplice gesto, come per l'appunto il saluto a braccio teso, può costituire il germe della rinascita di un movimento ideologico prima che partitico che, per espressa volontà, si intende reprimere, escludere dal presente e dal futuro dell'ordinamento. Una scelta di politica criminale che forse potrebbe apparire troppo "invadente" per la moderna sensibilità punitiva, ma si tratta di un'incriminazione che va vista teleologicamente in prospettiva della difesa del bene supremo dell'ordine democratico.

4. Presunta incostituzionalità per anacronismo legislativo

Venendo all'ulteriore censura sollevata dalla difesa, si afferma che l'incriminazione delle manifestazioni esteriori tipiche del disciolto partito fascista risulterebbe ormai "inattuale".

per il giudice, precludendo al primo di incriminare e al secondo di punire atteggiamenti interiori, semplici opinioni o mere condotte di vita.

⁹ Corte cost., 27 febbraio 1973, n. 15.

Tale profilo richiederebbe una serie di valutazioni connesse alla necessaria distinzione – che in tale sede è possibile solo accennare – tra “norma costituzionalmente illegittima” e “norma anacronistica”.

Mentre la prima, infatti, rimanda ad un sindacato della Corte costituzionale, il controllo sulla seconda nel nostro ordinamento competerebbe esclusivamente al Parlamento. Quest’ultimo, infatti, verificato un avvenuto mutamento nella coscienza civile e sociale, dovrebbe conseguentemente segnare la fine di norme dettate per le esigenze di un momento storico che si rivelano non più presenti¹⁰. Ed invero è l’abrogazione lo strumento adatto a delimitare temporalmente l’efficacia delle norme e non certo l’annullamento che consegue a vizi assoluti, originari, senza tempo. L’anacronismo difficilmente potrebbe essere ricondotto ad un vizio originario, essendo, per contro, proprio quel “difetto funzionale” che, il più delle volte, si riscontra alla fine del percorso applicativo di una norma. Si potrebbe, per vero, ritenere una norma anacronistica viziata da irrazionalità e pertanto illegittima *ex art. 3 Cost.*, ma quando l’irrazionalità è data esclusivamente dall’inidoneità della norma a conseguire in quel momento lo scopo sociale per cui è posta, allora si trascenderebbe in un giudizio di merito politico.

Con maggiore impegno esplicativo, «si può definire anacronistica la norma non per la mera datazione cronologica, da sola non determinante, bensì per la sfasatura, la mancata armonia sul piano temporale e quindi il contrasto che presenta nei confronti delle strutture sociali connesse alla sua regolazione»¹¹. Norma anacronistica è, quindi, senza dubbio una «norma collegata a strutture sociali e a modelli culturali del passato», ma tale è anche una «norma fortemente innovatrice e quindi anticipatrice di prevedibili linee di sviluppo sociale rispetto a strutture e modelli del presente»¹².

Individuata, poi, una norma anacronistica, sarebbe comunque, per le considerazioni già svolte, compito del legislatore intervenire a correggere la “sfasatura”.

Venendo alla disciplina in rilievo nel caso di specie, la Corte di Cassazione inizia proprio indagando la volontà legislativa sottostante e si sofferma sulle tendenze normative più recenti,

¹⁰ Ciò vale a maggior ragione per il legislatore penale; si vedano sul punto le interessanti osservazioni di PUGIOTTO, *Una quaestio sulla pena dell’ergastolo*, in http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-societa/-/2127-una_quaestio_sulla_pena_dell_ergastolo/: «Il disegno di chiara matrice liberale che la Costituzione traccia del diritto penale vieta il ricorso allo strumento punitivo in funzione simbolica, quale mezzo per l’affermazione astratta di valori. Il legislatore è – tutt’al contrario – costituzionalmente condizionato a valutare in concreto il bisogno di tutela penale, la sua idoneità e la sua misura, la sua eventuale fungibilità con altre forme di tutela meno gravi ... E’ in ragione di ciò che le scelte legislative penali non sono mai assolute e astrattamente assiologiche. Vanno, anzi, continuamente verificate alla luce dell’esperienza. Soprattutto, presuppongono prognosi empiriche legislative capaci di giustificare, razionalmente e nel momento presente, la scelta del ricorso alla leva penale in quella forma ed in quella misura».

¹¹ Così SPAGNA MUSSO, *Norma anacronistica e norma costituzionalmente illegittima*, in *Scritti di diritto costituzionale*, Milano, 2008, 1209. Cfr. anche CERRI, *Eterogenesi dei fini, anacronismo legislativo, limiti del giudicato costituzionale – Riflessioni a proposito della caduta del vincolo alberghiero*, in *Le Regioni*, 1981, 734 ss., il quale precisa che l’anacronismo legislativo si verificherebbe quando la funzione originaria della norma sia venuta meno senza che sia possibile individuarne una nuova non in contrasto con la Costituzione.

¹² Cfr. ancora SPAGNA MUSSO, *op. cit.*, 1209.

dimostrando come la considerazione del legislatore, espressa sia a livello nazionale che sovranazionale, sia ben lungi dal ritenere inattuati sanzioni penali come quella in questione.

Al riguardo, si richiama innanzitutto il decreto-legge del 26 aprile 1993, n. 122, in tema di repressione di condotte istigatrici o realizzatrici di atti di discriminazione razziale, con cui «il legislatore ha riproposto l'incriminazione delle 'manifestazioni esteriori' tenute in pubbliche riunioni e riconducibili alle organizzazioni o ai gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 2 della legge n. 205 del '93) il che – ancora una volta – rappresenta conferma del fatto che detti 'gesti simbolici' sono ritenuti, dalla generalità dei consociati, idonei a favorire il proselitismo e risultano dunque dotati di obiettiva pericolosità per il mantenimento dei valori della democrazia e dell'uguaglianza tra le persone». E ancora «non è privo di significato che anche la recente Carta di Nizza (Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, del 7 dicembre 2000) abbia riaffermato agli articoli 21 e 22, con particolare forza, il divieto di discriminazione e il rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica tra i valori fondanti delle tradizioni costituzionali dell'Unione».

Evidentemente, come osservano i giudici di legittimità, l'esigenza di tutela delle istituzioni democratiche non è risultata erosa dal decorso del tempo e anzi frequenti risultano gli episodi ove sono riconoscibili rigurgiti di intolleranza ai valori dialettici della democrazia e al rispetto dei diritti delle minoranze etniche o religiose, episodi che hanno indotto il legislatore, anche in epoca recente, ad approvare le disposizioni appena citate.

5. Conclusioni

In definitiva, a parere dei giudici di legittimità, le ragioni che giustificano ora la permanenza nel nostro ordinamento della disciplina dettata dalla legge Scelba, e in particolare delle sanzioni previste all'art. 5, sono le medesime che ne hanno giustificato allora l'introduzione.

Per vero, all'epoca non fu meno acceso il dibattito circa la legittimità costituzionale e la coerenza di norme del genere con i nuovi valori democratici. In particolare, la questione verteva sull'opportunità di adottare leggi restrittive nei confronti di gruppi e partiti politici che si propongono di distruggere lo stato liberale. Ne derivò, tra il 1943 e il 1945, un' articolata riflessione sul "liberalismo armato" e sulla "democrazia protetta" a cui parteciparono intellettuali ed esponenti politici dello schieramento antifascista¹³. A fronte di chi riteneva che l'eliminazione dei gruppi liberticidi rispondesse per lo Stato liberale a una esigenza logica¹⁴, altri riflettevano sul rischio di

¹³ Si vedano in particolare gli interventi a firma di Einaudi, Croce, Spano, Saragat e Gentile ospitati su diversi quotidiani e riviste dell'epoca (*Idea*, gennaio 1945; *Risorgimento liberale*, 23 febbraio 1945; *Avanti*, 24 febbraio 1945; *L'Unità*, 24 febbraio 1945; *La Città Libera*, 1 marzo 1945; *Risorgimento liberale*, 9 marzo 1945). Nella primavera del 1945 il settimanale *La Città Libera* ha sottoposto il quesito a dodici studiosi e intellettuali - tra i quali: Calogero, Gonnella, Antoni, Scelba, Silone, de Ruggiero, Togliatti - vicini alle maggiori correnti politiche del momento.

¹⁴ Si tratta dell'opinione di Guido Gonnella, espressa in *La Città Libera*, Roma, 5 aprile 1945.

una tale scelta, osservando che un partito liberale, che intenda resistere con la forza contro il mutamento dell'ordine costituito, si riveli come reazionario¹⁵.

Prevalse, alla fine, l'idea che «gli stati ... non si governano coi paternostri»¹⁶ e che, quindi, fosse necessario per un ordinamento politico adottare norme predisposte alla sua difesa. Ecco, quindi, l'introduzione della disciplina richiamata all'inizio del presente scritto.

Non appare senza significato, tuttavia, la scelta dei costituenti di collocare il divieto di ricostituzione del partito fascista tra le disposizioni finali: ed invero, «sembra il frutto dell'atteggiamento 'presbite', come fu icasticamente detto dal Calamandrei, più volto a costruire le basi di un futuro migliore, che non preoccupato di esorcizzare i fantasmi del passato»¹⁷.

Ma guardando al futuro, bisogna osservare anche l'opportunità – socio-culturale prima ancora che giuridica – della permanenza di tale divieto in Costituzione «soprattutto per la innata tendenza delle generazioni future a ignorare gli errori del passato»¹⁸. Una sorta di *memento* alle generazioni future.

E per le medesime ragioni il legislatore ordinario continua a mantenere in vigore la disciplina di attuazione. Non per “capriccio” giurisprudenziale, quindi, bensì per volontà legislativa, in piena coerenza con i valori costituzionali, il saluto romano rimane sanzionato penalmente. E non ce ne voglia per questo il “vate” D'Annunzio.

¹⁵ Cfr. Franco Lombardi, in *La Città Libera*, Roma, 5 aprile 1945.

¹⁶ L'espressione è utilizzata da Croce in *Risorgimento liberale*, 23 febbraio 1945.

¹⁷ Così D'ELIA, *sub Disp. XII*, in CELOTTO-BIFULCO-OLIVETTI, *Comm. Cost.*, III, Torino, 2006, 2787.

¹⁸ Acutamente, in tal senso, D'ELIA, *op. cit.*, 2789.